



**Corte dei Conti**  
**Sezione regionale di controllo per la Basilicata**  
**Potenza**

**Deliberazione n. 6/2007**

Parere n.6/2007

La Sezione Regionale di controllo per la Basilicata così composta:

Presidente di Sezione:	dr. Francesco Manganelli	Presidente
Primo Referendario:	dr. Antonio Nenna	Componente-Relatore
Referendario:	dr. Rocco Lotito	Componente- Relatore

nella Camera di consiglio del 27 marzo 2007

**Visto** l'art.100 della Costituzione;

**Visto** il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modificazioni;

**Vista** la legge 11 novembre 2000, n.340, ed in particolare l'art.27;

**Visto** l'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed in particolare il comma 8;

**Vista** la deliberazione n. 14/2000 in data 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la quale è stato deliberato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI** gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

**VISTA** la richiesta di parere formulata dal Presidente della Provincia di Potenza con nota prot. n. 5431 del 14 febbraio 2007;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente di questa Sezione regionale di controllo n. 6/2007 del 23 marzo 2007, con la quale è stata deferita la questione all'esame collegiale della Sezione per l'odierna seduta e con la quale il Presidente della Sezione ha anche nominato il Primo Referendario dr. Antonio Nenna e il Referendario dr. Rocco Lotito relatori per la questione in esame;

**UDITI** nella Camera di consiglio i relatori;

**PREMESSO** che con la menzionata nota n. 5431/2007 il Presidente della Provincia di Potenza chiedeva quanto segue:

*"Come noto, l'art.42 del TU Ordinamento EE.LL. elenca le materie di esclusiva competenza consiliare mentre l'art.194 designa le fattispecie costituenti debiti fuori bilancio assegnandone il riconoscimento di legittimità alla competenza consiliare al fine di provvedere contestualmente all'indicazione dei mezzi di copertura a tutela degli equilibri di bilancio.*

*Si vuol conoscere se, per i casi nei quali in bilancio esista già stanziamento nell'apposito intervento 8 del Titolo I-Funz 1-Serv. 2 per il pagamento delle spese rinvenienti da liti, transazioni e quant'altro, situazione che può determinarsi anche con puntuale riferimento a fattispecie già portate alla conoscenza del consiglio in sede di approvazione del bilancio ed elencate nel PEG assegnato alla responsabilità del dirigente, la competenza relativa possa considerarsi "gestionale" e quindi in capo al dirigente atteso che gli equilibri di bilancio risultano già salvaguardati.*

*Peraltro, nelle materie elencate tra quelle di competenza esclusiva del consiglio non è ricompreso il riconoscimento di legittimità del debito se non quando occorrono contestuali provvedimenti a salvaguardia del bilancio ossia se non quando sia effettivamente "fuori bilancio" (combinato artt.193/2 e 194/3 TU).*

*Per di più, nel caso degli accordi bonari ex art. 31-bis della legge 109/94 e s.m.i. viene prescritta l'iscrizione di apposito fondo nel quadro economico dei progetti il cui utilizzo parrebbe rientrare nella esclusiva competenza del responsabile del procedimento.*

*E' evidente che resta impregiudicata la qualificazione della fattispecie e la sua denuncia alla Procura della Corte dei Conti, ove la fattispecie rivelasse profili di danno erariale.*

*Si chiede quindi il parere di codesta Sezione."/;*

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ha abilitato le Regioni a richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica;
- a termini della stessa disposizione, analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane;
- la previsione dell'inoltro delle richieste di parere tramite il Consiglio delle autonomie locali testimonia la volontà del legislatore di creare, a regime,

uno strumento selettivo al fine di circoscrivere le richieste degli enti, ma non impedisce agli stessi di avanzare in via diretta dette istanze;

**RITENUTO** che:

- nell'esercizio della funzione consultiva l'organo magistratuale, in attesa della istituzione del Consiglio delle autonomie locali, previsto dal comma aggiunto dall'art. 7 della legge costituzionale n. 3/2001 all'art. 123 della Costituzione, non possa esimersi dal considerare i requisiti di legittimazione dei soggetti che promuovono detta funzione e le condizioni oggettive per l'attivazione della stessa;

- sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possano essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale, comunale), come precisato – tra l'altro – dal citato documento approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

- sotto il profilo oggettivo possono rientrare nella funzione consultiva della Sezione richieste di pareri che richiedano un esame, da un punto di vista astratto (con esclusione di valutazione e pareri su casi specifici), di temi di carattere generale concernenti la materia della contabilità pubblica come nei casi: di atti generali; di atti o schemi di atti di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o in materie comportanti spese, circolari), o inerenti all'interpretazione di norme vigenti; di soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti; di preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare. Sono da ritenersi inammissibili, pertanto, richieste di pareri in materia di contabilità pubblica (o di qualsiasi "ulteriore forma di collaborazione") che comportino valutazione di casi o atti gestionali specifici che determinerebbero un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività gestionale dell'Ente, con un coinvolgimento della magistratura contabile nell'amministrazione attiva certamente incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità (posta anche nell'interesse delle stesse amministrazioni pubbliche) quale organo magistratuale al servizio dello Stato-comunità;

- la funzione consultiva non debba svolgersi in ordine a quesiti che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi che possano formare oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie della Procura regionale della Corte dei conti;

- ulteriore limite è costituito dalla natura necessariamente preventiva della funzione consultiva. Infatti, i pareri da richiedersi alla Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono riguardare questioni di carattere generale giuridico-contabile, la cui soluzione possa tornare utile alla emanazione successiva di atti di amministrazione o di normazione e, in quanto destinati ad illuminare e consigliare, attraverso una manifestazione di giudizio, l'organo di amministrazione attiva, devono necessariamente precedere la pronuncia dell'organo deliberante. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio *ex post* della funzione consultiva;

**RITENUTO**, alla luce delle considerazioni e dei principi sopra esposti, che, nel caso di specie, la richiesta sia ammissibile sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo e che si possa, per tali ragioni, esprimere un parere in merito;

**VISTA** la nota n. 6584/C21 del 23 marzo 2007 del Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

**CONSIDERATO:**

- che costituisce debito fuori bilancio quella obbligazione pecuniaria posta a carico di un ente in violazione o, comunque, a prescindere dalle regole previste per l'assunzione di impegni e l'effettuazione delle spese che, per gli enti locali, sono stabilite dall'art. 191 del TUEL;
- che, per gli stessi enti, la competenza a ripristinare il sistema di bilancio violato è, dall'art. 194 del TUEL, intestata all'Organo Consiliare e consta di due momenti fondamentali: il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio (con la verifica che ricorra una delle cinque ipotesi tassativamente previste dal primo comma dell'articolo da ultimo citato) e l'individuazione della provvista finanziaria;
- che la circostanza che, come verificatosi nella fattispecie, il Consiglio abbia anticipatamente affrontato tale ultimo aspetto con l'approvazione di uno stanziamento di bilancio "...per il pagamento delle spese rinvenienti da liti, transazioni e quant'altro ..." non elide la necessità che lo stesso Consiglio delibere anche sulla riconoscibilità dei debiti formati al di fuori delle ordinarie regole contabili;
- che quanto sopra detto, peraltro, è espressamente confermato dal punto 81 del documento sui principi contabili degli enti locali, approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 8 gennaio 2004, e riguardante la "Gestione nel sistema di bilancio", che così, testualmente, recita: "*La competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio permane anche nel caso in cui in*

*bilancio siano stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a tali fattispecie debitorie”;*

- che l'affermazione di questo principio, oltre ad essere stata ribadita dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo presso la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nella summenzionata nota, è anche rinvenibile in precedenti deliberazioni emesse da diverse Sezioni regionali di controllo (si confrontino la deliberazione n. 4/2005 della Sezione Campania, la deliberazione n. 6/2005 della Sezione Friuli Venezia Giulia e la deliberazione n. 1/2007 della Sezione Lombardia).

**P.Q.M.**

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte di conti - Sezione regionale di controllo per la Basilicata in relazione alla richiesta formulata dal Presidente della Provincia di Potenza con nota prot. n. 5431 del 14 febbraio 2007.

**DISPONE**

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, all'Amministrazione richiedente ed al Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 27 marzo 2007.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE  
F.to Pres. dott. Francesco

MANGANELLI

I RELATORI  
F.to Dott. Antonio NENNA

F.to Dott. Rocco LOTITO

Depositata in Segreteria il 27 marzo 2007

Per IL FUNZIONARIO  
PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO  
F.to dott. Francesco MICUCCI